

COMPENDIO di
DIRITTO della
NAVIGAZIONE
e dei **TRASPORTI**

I Edizione
2025


Neldiritto
Editore

Capitolo XII

Gli ausiliari a bordo dell'impresa di navigazione, o equipaggio

SOMMARIO

1. Profili generali - 2. I requisiti per l'esercizio dell'attività lavorativa a bordo della nave - 3. I requisiti per l'esercizio dell'attività lavorativa a bordo dell'aeromobile - 4. Il rapporto gerarchico tra i componenti dell'equipaggio - 5. Il comandante in generale - 6. I requisiti per la nomina di comandante - 7. I poteri del comandante - 8. I doveri del comandante - 9. La responsabilità del comandante - 10. Lo *skipper* e gli altri membri dell'equipaggio delle unità da diporto

1. Profili generali

Gli armatori e gli esercenti, nell'esercizio della navigazione, si avvalgono di collaboratori denominati **ausiliaria a bordo**, che costituiscono l'**equipaggio** della nave o dell'aeromobile. Naturalmente, la composizione dell'equipaggio varia a seconda del tipo di veicolo.

Nelle **navi marittime**, l'equipaggio della nave marittima è costituito:

- dal comandante;
- dagli ufficiali;
- da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave.

L'equipaggio della **nave della navigazione interna** è composto:

- dal comandante;
- dagli ufficiali;
- da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave.

Negli **aeromobili**, l'equipaggio è costituito:

- dal comandante;
- dalle altre persone addette al servizio in volo dell'aeromobile.

I componenti degli equipaggi appena elencati sono **componenti organici dell'equipaggio**. In tutti i veicoli, ad essi si aggiunge il **pilota**, che è un **componente funzionale**, nel senso che egli è membro dell'equipaggio solo durante il viaggio.

2. I requisiti per l'esercizio dell'attività lavorativa a bordo della nave

Nelle **navi**, la **condizione** per l'esercizio dell'attività lavorativa a bordo è l'**iscrizione nelle matricole della gente di mare**. Per l'iscrizione, sono necessari i **requisiti** di cui all'art 119 cod. nav., ossia:

- la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE;
- il compimento del sedicesimo anno di età. Si noti, tuttavia, che i minori di anni quindici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara;
- la sussistenza dei requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

Tanto premesso, l'art. 115 cod. nav. distingue **tre categorie di gente di mare**:

- 1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
- 2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
- 3) personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

Nei confronti del personale di servizi di coperta e di macchina, opera il sistema di titoli professionali di cui all'art. 134 cod. nav..

L'art. 123 cod. nav. demanda al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti il potere di emanare decreti con cui stabilire i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e la disciplina relativa all'attività di certificazione. Tale potere va esercitato nel quadro del d.lgs. 71/2015, che stabilisce i principi generali in materia di requisiti di formazione della gente di mare.

3. I requisiti per l'esercizio dell'attività lavorativa a bordo dell'aeromobile

Per quanto riguarda il **personale di volo**, per prestare servizio negli aeromobili è necessaria l'**iscrizione negli Albi o nel Registro del Personale di volo**. La determinazione dei requisiti e dei titoli professionali, nonché la disciplina relativa al rilascio delle licenze, è demandata ai regolamenti dell'ENAC.

Un requisito richiesto tanto per il lavoro a bordo dell'aeromobile, quanto per il lavoro negli aerei, è la **cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea**. Peraltro, il requisito può essere **derogato**:

- se è così previsto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- a determinate condizioni, nelle navi da pesca;
- nelle navi iscritte nel Registro internazionale.

Ulteriore requisito è quello della **conoscenza della lingua italiana**.

4. Il rapporto gerarchico tra i componenti dell'equipaggio

Tra i componenti degli equipaggi di tutti i veicoli destinati alla navigazione sussiste un **rapporto gerarchico**.

Nelle **navi marittime in generale**, la **struttura gerarchica** prevista dall'art. 321 cod. nav. è la seguente:

- 1) comandante;
- 2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario;

- 3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto, primo commissario. Durante il servizio a bordo, il pilota è equiparato al primo ufficiale;
- 4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;
- 5) gli altri ufficiali;
- 6) nostromo, maestro di macchina;
- 7) gli altri sottufficiali;
- 8) i comuni.

La **struttura gerarchica delle navi destinate alla navigazione interna**, invece, è la seguente (art. 322 cod. nav.):

- 1) comandante;
- 2) macchinista, motorista;
- 3) capo timoniere, a cui è equiparato il pilota durante il periodo di servizio a bordo;
- 4) i sottufficiali;
- 5) i comuni.

La **struttura gerarchica del personale di volo** è regolata dal combinato disposto tra gli artt. 899 e 732 cod. nav.:

- a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
- b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
- c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

5. Il comandante in generale

Da quanto visto nel precedente paragrafo, in tutti i veicoli destinati alla navigazione, il **comandante** si pone al **vertice della struttura gerarchica**.

Il comandante è infatti il **responsabile principale**:

- della conduzione del mezzo;
- della gestione dell'equipaggio;
- dello svolgimento delle operazioni di bordo.

Gli artt. 295 e 887 cod. nav. gli attribuiscono espressamente il **potere di rappresentanza** dell'armatore e dell'esercente, ed infatti, il comandante esercita tale potere svolgendo le funzioni amministrative, disciplinari e tecniche necessarie per garantire la sicurezza della navigazione e il rispetto delle normative marittime ed aeree.

Inoltre, il comandante agisce come **pubblico ufficiale**.

6. I requisiti per la nomina di comandante

Il **comandante** viene **nominato dall'armatore o dall'esercente**. L'assunzione della